

Il Gruppo Cattolica Assicurazioni ha sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali un accordo - in data 12 febbraio 2019 - che prevede un piano di accesso al Fondo di Solidarietà (di seguito, il “Fondo”) su base esclusivamente volontaria.

Tale accordo è rivolto ad impiegati e funzionari delle società Cattolica di Assicurazione società cooperativa e Cattolica Services s.c.p.a., che matureranno i requisiti per il trattamento pensionistico AGO (anticipato o di vecchiaia) entro il 31 luglio 2024. La cessazione dei rapporti di lavoro, e il conseguente accesso al Fondo in caso di sussistenza dei requisiti necessari, avrà effetto nelle seguenti date:

- cessazione del rapporto di lavoro al 31 luglio 2019;
- accesso alle prestazioni del Fondo dal 1° agosto 2019.

La richiesta di adesione al Fondo dovrà essere manifestata, **inderogabilmente entro e non oltre l'8 marzo 2019**, compilando l'apposito modulo allegato che dovrà essere inviato via mail all'indirizzo FondoSolidarieta@cattolicaassicurazioni.it. Successivamente lo stesso modulo - in forma cartacea e corredato obbligatoriamente dal documento ECOCERT e dalla certificazione Inps che attesti la data “certa” di maturazione dei requisiti di accesso alla pensione sia “anticipata” sia di “vecchiaia (rilasciati dall'INPS)” - dovrà pervenire in originale, entro **l'8 marzo 2019**, alla **Direzione Organizzazione e Risorse** – Ufficio Amministrazione del Personale presso la sede di Verona, via Calatafimi 10/A.

L'accordo prevede la disponibilità di 25 adesioni al Fondo e la priorità di accesso verrà attribuita ai dipendenti in ordine di ricezione delle richieste pervenute **in via telematica**.

L'accesso al Fondo di Solidarietà è subordinato alla preventiva sottoscrizione di un accordo da parte del singolo dipendente con il datore di lavoro, che preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nonché una transazione generale e novativa ex artt. 1975 e 1976 c.c. relativamente ad ogni diritto, pretesa od azione derivante e/o comunque connessa all'esecuzione del contratto di lavoro ed alla sua cessazione, da formalizzare in sede di conciliazione sindacale o presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

A favore degli aderenti al Fondo sono previsti incentivi e agevolazioni per tutta la durata di permanenza nel Fondo stesso.

In particolare:

a) **Fondo di Previdenza:** a coloro che aderiranno ai bandi sopra indicati nei termini temporali specificati alla clausola 3 che precede sarà riconosciuto un importo lordo Una Tantum corrispondente all'importo che il datore di lavoro avrebbe versato, a proprio carico, calcolato sulla base dell'ultima retribuzione, al Fondo di Previdenza integrativa nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse proseguito. Tale importo sarà quindi commisurato al numero di mesi di effettiva permanenza nel Fondo (con il limite di quota 100 per coloro a cui si applica l'Accordo del 29 ottobre 1999 – Fondo Interno 18,50, coerentemente a quanto previsto dall'allegato 1 del CCA 2016-2019). Il dipendente interessato potrà scegliere, in occasione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, fra il riconoscimento di detto importo a titolo di incentivazione all'esodo oppure come contributo al Fondo di Previdenza aziendale a cui lo stesso aderisce (senza alcun obbligo di versamento a proprio carico);

b) **Assistenza Sociale e Assistenza sanitaria:** per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo continueranno a trovare applicazione gli attuali trattamenti collettivi, di volta in volta vigenti, in materia di assistenza sanitaria e assistenza sociale previsti dalla contrattazione di secondo livello, oltre a quanto stabilito, per i Funzionari, dal CCNL vigente in tema di sanità. Le previsioni contrattuali citate in tema di ultrattività si attiveranno al momento dell'uscita dal Fondo e al conseguente accesso al sistema pensionistico AGO;

c) Polizze personali: l'aderente al Fondo potrà usufruire, come d'uso, degli sconti riservati ai dipendenti sulle polizze individuali contratte ad uso personale, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo.

d) Corrispettivo Transazione: quale corrispettivo della transazione generale novativa richiamata al punto 5 dell'Accordo è prevista l'erogazione di un importo complessivo lordo di 1.000,00 Euro, che verrà corrisposto a fronte dell'avvenuta formalizzazione in sede di conciliazione sindacale o presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

e) Esenzione dal servizio: gli aderenti saranno esonerati dal prestare l'attività lavorativa dal 1° giugno 2019 a condizione di aver usufruito di almeno il 90% delle ferie entro il 31 maggio 2019.

f) Incentivo all'esodo: agli aderenti al Fondo sarà garantito un importo di incentivazione all'esodo, sotto forma di erogazione lorda, da quantificarsi nella misura necessaria a garantire, in cumulo con l'assegno straordinario erogato dall'Inps tramite il Fondo, per tutti i mesi di permanenza nello stesso, una percentuale pari al 75% rispetto all'ultima retribuzione annua lorda. Ai fini del calcolo sarà presa in considerazione la retribuzione annua lorda in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro comprensiva dei premi di produttività ed esclusione del resto (una tantum, straordinari, rimborsi spese e tutte le voci non ricorrenti). L'importo sarà erogato sotto forma di Una Tantum nel momento in cui l'Inps avrà comunicato l'effettivo ammontare dell'assegno straordinario.

g) Assistenza sanitaria: in tema di ultrattività agli aderenti al Fondo sarà garantito il trattamento previsto dal vigente CCA di Fata, del CCA di Gruppo e successivi rinnovi di quest'ultimo.

I trattamenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del punto 5 dell'Accordo sostituiscono ogni e qualsivoglia diritto, domanda o azione, somma o credito dovuti – in virtù di qualsivoglia norma, sia legale che contrattuale, anche collettiva – per la cessazione del rapporto di lavoro, salva unicamente la liquidazione a favore del dipendente del T.F.R. e dei ratei delle mensilità supplementari, delle ferie e dei permessi maturati, ma non goduti e del premio di anzianità ex art. 14 CCA di Gruppo.

Precisiamo inoltre che, in conformità alle normative che regolano il Fondo, in sede di adesione i dipendenti interessati sceglieranno se l'assegno straordinario per il sostegno al reddito venga erogato dall'INPS in una delle due modalità alternative che seguono:

- **mensile**, con il pagamento dei relativi contributi previdenziali da parte del datore di lavoro;
- in **un'unica soluzione**: in questo caso l'assegno straordinario *Una Tantum* sarà pari ad un importo corrispondente al 65% di quanto sarebbe spettato se l'erogazione della prestazione straordinaria fosse avvenuta in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di esercizio dell'opzione. La corresponsione avverrà al momento della cessazione, senza versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro e senza le agevolazioni di cui ai precedenti punti b), c).

All.: Modulo di adesione e accordo sindacale del 12 febbraio 2019.